



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE – N. 86

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle partecipazioni ex art. 20 del, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. – riconoscimento partecipazione possedute al 31/12/2017.

L'anno **Duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **Dicembre**, alle ore **17.10**, -in continuazione- nella sala delle adunanze consiliari di Palazzo di Città del Comune suddetto, in sessione **straordinaria, in seduta pubblica, di seconda convocazione**, che è stata partecipata ai Sigg. Consiglieri a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la Presidenza del **Dott. Piero Francesco Vico**.

Assiste il Segretario Generale **Dr. Angelo Pellegrino**.

All'appello risultano:

N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass	N.	CONSIGLIERI	Pres	Ass
1	Domenico Lo Polito -Sindaco-	SI		10	Gaetano La Falce		SI
2	Nicola Di Gerio	SI		11	Carmine Lo Prete	SI	
3	Girolamo Rubini	SI		12	Giuseppe Santagada	SI	
4	Piero Francesco Vico	SI		13	Ferdinando Laghi	SI	
5	Era Rocco	SI		14	Antonio D'Agostino	SI	
6	Fernando Antonio Loricchio	SI		15	Maria Antonietta Guaragna		SI
7	Giuseppe Oliva	SI		16	Serafina Astorino	SI	
8	Antonio Notaro	SI		17	Francesco Battaglia		SI
9	Angela Lo Passo	SI					

PRESENTI N. 14

ASSENTI N. 3

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta la necessità che sull'argomento indicato in oggetto siano formalmente assunte le seguenti determinazioni;

Considerato quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

Visto il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con deliberazione dal Commissario Straordinario (Con i poteri del Consiglio comunale) n. 3 del 24/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento periodico (**annuale entro il 31 dicembre di ogni anno**) ai sensi dell'art. 20, T.U.S.P., ed i risultati dallo stesso ottenuti così come dettagliati nella relazione sui risultati conseguiti di cui al citato articolo 1 c. 612 della L. 190/2014;

Visto che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato” (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

Rilevato che in attuazione dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune ha effettuato una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando, eventualmente, quelle che dovevano essere alienate, con deliberazione del Consiglio Comunale n.65 del 29/09/2017 ad oggetto: “Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.”;

Tenuto conto che ai fini di cui sopra dovevano essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
- 2) non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
- 3) che ricadono nelle ipotesi di cui all'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

Dato atto che l'Ente con deliberazione di Consiglio comunale n.81 del 18/12/2017 ha approvato il piano di razionalizzazione periodica delle società partecipate detenute alla data del 31/12/2017 e che il medesimo piano di razionalizzazione periodica è stato adottato senza prevedere alienazioni o razionalizzazioni per le partecipazioni comunali;

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Valutate pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

Tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

Visto l'esito della ricognizione effettuata dall'Ufficio come risultante nell'**allegato A** alla presente deliberazione, contenente anche il provvedimento (allegato n.1) il cui schema standard è stato predisposto sulla base delle schede elaborate congiuntamente, dal MEF (Dipartimento del Tesoro) e dalla Corte dei Conti per l'anno di riferimento 2018;

Dare atto che l'**allegato A** costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso forma aggiornamento al "piano della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24" del TUSP, adottato nell'anno 2017;

➤ **Che** l'approvazione dell'atto rientra nell'ambito della competenza dell'organo consiliare ai sensi dell'art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;

Dato atto che il parere dell'Organo di revisione previsto all'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 non è obbligatorio perché nel caso in specie non si modificano le previsioni e gli equilibri di bilancio e neppure le modalità di gestione dei servizi;

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, o che di converso non sia necessario alcun aggiornamento, esito che comunque deve essere comunicato sia al MEF che alla Corte dei Conti;

Rilevato che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale (salvo proroghe consentite da opportune norme di legge nel caso di mancata alienazione), il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società partecipate;

Visto il verbale della Commissione consiliare del 10/12/2019;

Accertato che, ai sensi dell'art.49, D.Lgs. n.267/2000, sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile, non essendovi oneri a carico del bilancio;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento di contabilità;

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;

Sentita la relazione dell'Assessore alle finanze, Avv. Maria Silella;

Uditi gli interventi e le dichiarazioni di voto dei signori Consiglieri comunali Santagada - Castrovilliari Solidale-, Di Gerio -Partito Democratico-, Rubini -Partito Democratico-;

Dato atto che sia la relazione che gli interventi e le dichiarazioni di voto sono succintamente riportati nel precedente verbale n.85, data odierna, nonché registrati su supporto magnetico che viene acquisito agli atti delle Segreteria Generale;

Con il seguente risultato della votazione, proclamato dal **Presidente Vico**:

Presenti e votanti **n.11** (*si dà atto che prima della votazione si sono allontanati i Consiglieri Notaro, D'Agostino e Laghi*)

Favorevoli all'unanimità

D E L I B E R A

1. **Di approvare** la proposta dell'Ufficio per come risultante dall'**allegato A**) alla presente deliberazione, contenente anche il provvedimento (allegato n.1) il cui schema standard è stato predisposto, congiuntamente, dal MEF (Dipartimento del Tesoro) e dalla Corte dei Conti per l'anno 2019 (rif. 2018);
2. **Dare atto** che l'allegato A costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso forma aggiornamento al “piano della revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24” del TUSP, adottato nell’anno 2017;
3. **Dare atto** altresì, che l’approvazione di detto piano rientra nell’ambito della competenza dell’organo consiliare ai sensi dell’art. 42, c. 2, lett. e), D.Lgs. n. 267/2000, ed art.10, T.U.S.P;
4. **Di comunicare** l’esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze con le modalità di cui all’art. 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 (attraverso l’apposito applicativo) e resa disponibile alla struttura di cui all’articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti della Regione Calabria ai sensi dell’art.5, comma 4, del TUSP;
5. **Di allegare** alla presente deliberazione il piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2019 (Allegato A)
6. **In considerazione** di quanto espresso nel piano di razionalizzazione periodica cui alla presente deliberazione si stabilisce che gli obiettivi da conseguire da parte di entrambe le società partecipate dirette, **Gas Pollino srl e Pollino Gestione Impianti srl**, sono i seguenti:
Le società dovranno intraprendere ogni iniziativa in materia contabile tesa a verificare l'esigibilità dei crediti/debiti nonché alla loro eventuale prescrizione e, in tal caso, di procedere alla svalutazione del credito o alla cancellazione del debito; quindi a rilevare la sopravvenienza attiva o passiva che potrebbero degenerare in situazioni di grave disequilibrio dei conti della società stessa;
Inoltre, dovranno ridurre le poste relative ai CREDITI/DEBITI nella misura di almeno il 15% all'anno a decorrere dall'esercizio finanziario 2020, fino al raggiungimento di una situazione economica finanziaria priva di rischi;
- 7) **Di demandare** alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull’attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

- 8) **dare atto** che ai sensi degli articoli 49, D.Lgs n. 267/2000, sulla proposta di deliberazione presentata al Consiglio, è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e che non occorre il parere in ordine alla regolarità contabile, non essendovi oneri a carico del bilancio;
- 9) **disporre** che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale;
- 10) **disporre**, altresì, che copia del presente atto sia trasmesso, a cura dell'Ufficio di Segreteria Generale, anche mediante procedura informatica, per quanto di competenza e/o per opportuna conoscenza a:
- a) al Dirigente del Dipartimento Amministrativo;
 - b) al Collegio dei Revisori dei Conti;
 - c) alla Corte dei Conti;
 - d) al Responsabile della Trasparenza per la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente: <Amministrazione Trasparente>;
 - e) a tutte le Società partecipate, direttamente o indirettamente, dal Comune di Castrovilliari, a cura dell'Ufficio proponente;

Successivamente, attesa l'urgenza a provvedere, con voti unanimi, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'articolo 134 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO
F.to - Angelo Pellegrino -

IL PRESIDENTE
F.to - Piero Francesco Vico -

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio Comunale N. 86 del 19.12.2019



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

Parere favorevole per la regolarità tecnica della proposta di deliberazione. La D.lgs 19 aprile 2000 n. 175 è d.m.i. Ricorso per il ricorso possiede al 31/12/2018.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 26 novembre 2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente/Responsabile
Dipartimento/Settore

ALLEGATO Delibera di Giunta/Consiglio comunale N. 86 del 19.12.2019



CITTA' DI CASTROVILLARI
- Cosenza -

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

(di competenza del Dirigente/Responsabile del Dipartimento/Settore proponente)

PARERE ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147bis, comma 1, decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 sulla proposta di deliberazione avente ad oggetto:

*Resoneabilità delle partecipazioni et ali.
Lo D.lgs 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.
Proposizione partecipazione possibili al 31/12/2018*

La presente proposta non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Addi 26.11.2019

Il Responsabile del Procedimento

Il Dirigente Dipartimento
Amministrativo Finanziario
Dott.ssa Beatrice Napolitano

AFFISSIONE E COMUNICAZIONI

La presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il
- 8 GEN. 2020, ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n.69 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del vigente regolamento comunale, e vi resterà per 15 giorni consecutivi (comma 1, articolo 124, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

- Ne è stata data comunicazione di avvenuto deposito presso la Segreteria Generale ai Consiglieri Comunali, con nota in data - 8 GEN. 2020, ai sensi del comma 2, dell'articolo 24 del vigente regolamento per la funzione deliberante del Consiglio comunale.

F.to l'addetto alla pubblicazione

*Il Mese Comunale
Giuseppe Barletta*

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Addì - 8 GEN. 2020

IL SEGRETARIO GENERALE
- Angelo Pellegrino -



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Angelo Pellegrino".